

## Acconto IVA 2015: le variabili da valutare

**Data Articolo: 26 Novembre 2015**

**Autore Articolo: Maria Luisa Zecchetto**

La norma che ha decretato l'istituzione dell'**acconto IVA** risale all'oramai lontano 1990. Da allora le *modalità di calcolo* sono rimaste *immutate*. Ciò che è invece *cambiato nel tempo*, adeguandosi alle evoluzioni dei regimi fiscali, sono i *casi di esonero*. In vista della **scadenza del 28 dicembre** prossimo (il 27 è domenica), rivediamo dunque sulla base di quali considerazioni **valutare la scelta del metodo di calcolo più conveniente**, ma anche, alla luce delle riforme che hanno interessato i regimi fiscali nel 2015, **le novità in materia di esonero dall'acconto IVA**.

I metodi per determinare l'acconto IVA sono tre: "**Storico**", "**Previsionale**" ed "**Effettivo/Analitico**".

Al contribuente è data facoltà di scegliere il metodo che maggiormente riduce il debito da versare.

**Metodo storico:** è il metodo più comunemente usato e prevede di determinare l'**acconto IVA** nella misura dell'88% di una base di riferimento, variabile in relazione alla periodicità **IVA** adottata dal contribuente.

*Applicando il metodo storico*, quindi, i contribuenti che erano a credito nell'ultimo periodo **IVA** dello scorso anno, non devono versare l'acconto quest'anno, anche se la liquidazione dell'ultimo mese/trimestre 2015 dovesse chiudere a debito.

Per i *contribuenti mensili* la base di calcolo corrisponde al **debito IVA**, al lordo dell'acconto, emergente dalla liquidazione di dicembre dell'anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione annuale).

Per i *contribuenti trimestrali* la base di calcolo corrisponde al **debito IVA**, al lordo dell'acconto, emergente dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (rigo VL38-VL36+VH13 ovvero, qualora dalla **dichiarazione IVA** dovesse essere emerso un credito determinato dal pagamento dell'acconto: rigo VH13-VL33).

Per i c.d. "*trimestrali speciali*" la base di calcolo corrisponde al **debito IVA**, al lordo dell'acconto, emergente dalla liquidazione del IV trimestre dell'anno precedente (rigo VH12 della dichiarazione annuale).

Per i contribuenti trimestrali, inoltre, è necessario *escludere* dalla base di calcolo il valore degli interessi applicati in sede di dichiarazione annuale.

In ogni caso, l'eventuale **versamento IVA**, effettuato in relazione all'adeguamento agli studi di settore e/o ai parametri, non influenza in alcun modo il calcolo dell'**acconto IVA**.

Nell'ipotesi in cui, da un anno all'altro, la periodicità delle **liquidazioni IVA** dovesse variare, la base di calcolo

---

dell'acconto, secondo il metodo storico, dovrebbe essere così determinata:

- i contribuenti passati da trimestrali a mensili dovrebbero prendere come base di riferimento, su cui calcolare l'88%, un terzo (1/3) dell'imposta a debito emergente dalla dichiarazione annuale precedente;
- i contribuenti passati da mensili a trimestrali dovrebbero prendere come base di riferimento, su cui calcolare l'88%, la somma delle liquidazioni effettuate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

**Metodo previsionale:** l'acconto viene commisurato all'88% del **debito IVA** che si *stima* dovuto in relazione al mese di dicembre dell'anno corrente (contribuenti mensili) ovvero al **saldo IVA** annuale dell'anno corrente (contribuenti trimestrali), ovvero al IV trimestre dell'anno corrente (contribuenti trimestrali speciali).

*Applicando il metodo previsionale*, dunque, i contribuenti che prevedono di chiudere a credito l'ultimo mese/trimestre 2015, non sono tenuti a versare l'**acconto IVA**, anche se nello stesso periodo del 2014 erano a debito.

*Attenzione però!* Affinché l'adozione di questo metodo non comporti l'irrogazione di sanzioni, è necessario che, *a consuntivo*, l'acconto versato non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto in relazione al debito realmente emerso rispettivamente per il mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione **IVA** dell'anno 2015.

**Metodo Effettivo/Analitico:** l'acconto viene commisurato al 100% del **debito IVA** che emerge dall'effettuazione di un'apposita **liquidazione IVA** al 20 dicembre.

Tale **liquidazione IVA** deve tenere conto:

- delle operazioni effettuate dal 01.12 al 20.12, per i contribuenti mensili;
- delle operazioni effettuate dal 01.10 al 20.12, per i contribuenti trimestrali.

Applicando quest'ultimo metodo, quindi, il contribuente si troverà a dover effettuare una **liquidazione IVA** "atipica", nella quale dovrà preoccuparsi di far confluire non solo l'**IVA** sulle operazioni attive fatturate ma anche quella sulle operazioni attive effettuate sino alla data 20.12 non ancora fatturate.

***I contribuenti esonerati dal calcolo dell'acconto IVA 2015***

---

Sono esonerati dal calcolo dell'**acconto IVA** i contribuenti che nel 2015 hanno applicato il regime dei **minimi** o il **nuovo regime forfetario**, ovvero che hanno optato per il **regime agricolo di esonero** o per il **regime della L. 398/91**, oppure che hanno esercitato esclusivamente **attività di intrattenimento** (art. 74 c. 6 DPR 633/72), o hanno effettuato **esclusivamente** operazioni **esenti** o **non imponibili**.

Non sono inoltre tenuti ad effettuare il calcolo dell'acconto i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività in corso d'anno;
- hanno periodicità **IVA** mensile e cessano l'attività o concedono in affitto l'unica azienda entro il 30.11.15;
- hanno periodicità **IVA** trimestrale e cessano l'attività o concedono in affitto l'unica azienda entro il 30.09.15;
- a partire dal 2015 sono usciti dal regime dei minimi per applicare il regime **IVA** ordinario;
- a partire dal 2015 sono usciti dal regime delle nuove iniziative per applicare il regime **IVA** ordinario.

### ***I contribuenti non tenuti al versamento dell'acconto***

Anche se non rientrano in una delle categorie di esonero, non sono comunque tenuti ad effettuare il versamento dell'**acconto IVA** i contribuenti che:

- presentano una base di calcolo di riferimento a credito;
- dovrebbero versare l'acconto per un importo inferiore alla soglia **minima di € 103,29**.

### ***Il pagamento dell'acconto***

Ricordiamo infine che il pagamento dell'**acconto IVA** va effettuato utilizzando il modello F24, presentabile esclusivamente in forma telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), indicando il codice tributo:

- **6013** per i contribuenti che effettuano liquidazioni mensili;

- **6035** per i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali.

Sull'**acconto IVA** i contribuenti trimestrali non sono tenuti a corrispondere l'interesse dell'1%.

Non è ammesso il pagamento rateale; è invece possibile compensare il tributo dovuto con eventuali crediti disponibili.

Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN